



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI
Tel. 0746 / 80793 Fax 0746 / 80932 C.F. P.IVA 0011343573
www.comune.accumoli.ri.it

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

La sig.ra Padoan Gabriella nata a _____ il _____, residente in _____, c.f. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Greco, con studio in _____ p.iva _____

E

Il Comune di Accumoli, in persona del _____ sig. _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____ c.f. _____

PREMESSO CHE

- in data 24/10/2018 la Sig.ra Padoan Gabriella, residente nel Comune di Accumoli, Fraz. Roccasalli, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, inviava al Comune di Accumoli una manifestazione di interesse, protocollo n. 9269 del 25/10/2018, per la assegnazione di terreni destinati ad uso civico nella Frazione di Terracino, ai fini del pascolo montano;
- in data 5 dicembre 2018, la Sig. Padoan inviava una comunicazione prot. n. 10377 del 05/12/2018, sollecitando l'Amministrazione comunale di Accumoli a fornire un riscontro in merito alla suddetta manifestazione di interesse;
- a tali comunicazioni, l'Area III – Lavori pubblici forniva riscontro, con nota registrata al protocollo dell'Ente n. 964 del 08/02/2019, comunicando l'impossibilità di dare seguito alla richiesta di assegnazione dei terreni ad uso pascolo, non essendo l'Amministrazione comunale competente per quanto riguardava i terreni ad uso civico della frazione di Terracino ed indicando contestualmente l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di Terracino di Accumoli quale amministrazione legittimata per il procedimento;
- come riconosciuto dalla stessa richiedente, in data 09/11/2018 e dunque in epoca precedente alla comunicazione prot. 964 del 08/02/2019, la sig.ra Padoan aveva inviato una manifestazione di interesse proprio all'ASBUC di Terracino a cui l'Amministrazione separata aveva dato un primo riscontro in data 14/12/2018;

- la Signora Padoan in data 12/02/2019 aveva inviato all'ASBUC di Terracino, e solo per conoscenza al Comune di Accumoli, una richiesta di accesso agli atti registrata al protocollo dell'Ente al num. 1148 del 12/02/2019, in cui richiedeva all'amministrazione separata l'ostensione di tutti i documenti relativi al procedimento di assegnazione delle terre destinate ad uso civico per il pascolo della frazione di Terracino (tra cui il Regolamento per la gestione delle terre affidate dall'ASBUC; indicazione specifica dei terreni affidati);
- alla suddetta comunicazione l'Asbuc di Terracino non forniva riscontro;
- in data 15/04/2019, con nota registrata al prot. n. 3152, la sig.ra Padoan notificava per mezzo dell'Avv Giovanni Greco il ricorso al TAR del Lazio avverso il presunto silenzio opposto all'istanza del 12/02/2019, convenendo in giudizio l'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Terracino e il Comune di Accumoli;
- l'amministrazione comunale non deliberava alcun atto di indirizzo volto alla costituzione in giudizio innanzi al TAR del Lazio nel procedimento promosso dalla sig.ra Padoan, ritenendo evidentemente la vicenda (in termini di legittimazione) interamente riconducibile alle posizioni e agli interessi della ASBUC di Terracino e della istante;
- a fronte di ciò il TAR del Lazio, con la sentenza n. 4998/19 reg. ric. e n. 9801 del 2019 reg. prov. coll., notificata a mezzo pec il 29 luglio 2019, sul presupposto del silenzio serbato dall'amministrazione comunale in punto di ostensione documentale alle richieste della ricorrente, accoglieva la istanza della Sig.ra Padoan, ordinando al Comune di Accumoli (e non all'ASBUC di Terracino) di rilasciare copia dei documenti richiesti nel termine di 30 giorni, con condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 2203,20 (di cui € 1.500,00 per sorte, € 60 per cpa al 4%, € 343,20 per iva al 22% e € 300 per contributo unificato) oltre che al rilascio di copia della documentazione ivi elencata nel termine di giorni 30 dalla notificazione;
- la costituzione in giudizio innanzi alla magistratura superiore per l'impugnativa della sentenza di primo grado Tar del Lazio numero 4998/19 reg. ric. e n. 9801 del 2019 reg. prov. coll., pur astrattamente esperibile, a fronte dell'unico preventivo pervenuto – prot. n. 7298 del 17.09.19 (tra quelli richiesti a tre professionisti abilitati a patrocinare innanzi alle magistrature superiori) appare estremamente onerosa e dal costo di gran lunga superiore rispetto all'importo che il comune dovrebbe sostenere nel caso in cui corrispondesse il quantum di cui alla condanna alle spese della sentenza TAR del Lazio richiamata;
- nonostante le ragioni a sostegno della impugnazione, la scarsità dei fondi a disposizione dell'Ente per fare fronte al nuovo contenzioso e la antieconomicità della impugnazione stessa (dal costo stimato di € 7250,00 oltre oneri e spese) induce a individuare una soluzione transattiva che consenta al comune un risparmio di spesa;
- il comune, pur non obbligato in tal senso, nell'ottica transattiva di seguito descritta, si è adoperato per reperire la documentazione oggetto della sentenza Tar del Lazio sopra indicata direttamente dalla ASBUC di Terracino;
- la sig.ra Padoan si è dichiarata disponibile a risolvere transattivamente la controversia insorta in pendenza del termine per la impugnazione alle condizioni di seguito descritte:
 - parti, in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione della vertenza relativa alla vicenda di cui in premessa, secondo le seguenti condizioni:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

2. Il comune di Accumoli si impegna a versare alla sig.ra Padoan Gabriella come sopra identificata che accetta, la somma di € 1500,00 a totale soddisfo, saldo e stralcio della propria posizione debitoria nei confronti di quest'ultima in ragione della sentenza del TAR del Lazio n. 4998/19 reg. ric. e n. 9801 del 2019 reg. prov. coll, nonché delle ragioni a essa connesse, presupposte e discendenti.

Tale somma, in ragione dell'accordo raggiunto, è da esborsare in luogo del maggiore importo dovuto di € 2203,20 (di cui € 1.500,00 per sorte, € 60 per cpa al 4%, € 343,20 per iva al 22% e € 300 per contributo unificato) e dovrà essere corrisposta con le modalità di seguito indicate (punto 4) entro e non oltre il giorno 7 ottobre 2019.

3. Entro il medesimo termine di cui al punto n. 2 il comune di Accumoli si impegna altresì a fornire a mezzo pec alla sig.ra Padoan Gabriella la documentazione oggetto di sentenza, reperita dall'ASBUC di Terracino e pervenuta all'Ente in data, assunta al protocollo dell'Ente con il numero Più in particolare esibirà con le modalità descritte:

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

e) _____

4. L'importo succitato di € 1500,00 verrà corrisposto tramite bonifico bancario sul conto IBAN _____.

5. Con la liquidazione dell'importo di cui al numero 2 e l'inoltro della documentazione elencata all'art. 3 del presente accordo, la sig.ra Padoan Gabriella e il di lei difensore alle liti, Avv. Giovanni Greco, non avranno più nulla a pretendere dal Comune di Accumoli in forza della sentenza del TAR del Lazio n. 4998/19 reg. ric. e n. 9801 del 2019 reg. prov. coll e di quanto a essa connesso, presupposto e discendente, a qualsiasi titolo, rinunciando, al contempo, alle liti e ad azionare il titolo (sentenza del TAR del Lazio n. 4998/19 reg. ric. e n. 9801 del 2019 r

eg. prov. coll).

6. Nella denegata ipotesi in il Comune di Accumoli non dovesse adempiere al pagamento secondo i descritti termini e modalità, il presente accordo dovrà intendersi risolto di diritto.

7. L'accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso.

8. Tutte le eventuali spese del presente atto e del giudizio in corso sono compensate tra le parti per le quali sottoscrivono altresì i difensori per la rinuncia alla solidarietà professionale prevista dalla vigente normativa.

L.C.S.

(luogo e data)

Sig.ra Gabriella Padoan

Avv. Giovanni Greco

Il Comune di Accumoli
